



COMUNE DI SATRIANO

(Prov. CATANZARO)

Via G. Marconi n. 5 - Tel . 0967 543018 – fax 0967 543300

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DEL SINDACO DEI RAGAZZI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 28 ottobre 2010

Art. 1 – Finalità.

1. Al fine di favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita della comunità e rendere gli stessi protagonisti della vita democratica del territorio, è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Le finalità e le caratteristiche del Consiglio Comunale dei ragazzi sono fondate su:

- Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ONU 20 novembre 1989);

- Promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (L.285/97);

- Art. 16 dello Statuto Comunale.

In particolare esso è istituito per:

• Consentire ai cittadini bambini e ragazzi di esprimere, attraverso i loro rappresentanti liberamente eletti, i propri bisogni, desideri, potenzialità, punto di vista e sensibilità;

• Offrire opportunità concrete ai bambini e ai ragazzi di poter esercitare i propri diritti e doveri, di sviluppare in modo proficuo e autonomo la capacità critica, decisionale di elaborazione di idee;

• Far esprimere i principi e le regole della convivenza democratica con l'impegno di assumere i conseguenti comportamenti e responsabilità favorendo ulteriormente l'integrazione e la partecipazione anche dei minori stranieri;

• Garantire alla città e agli Amministratori un luogo privilegiato di ascolto e raccordo del punto di vista dei ragazzi sui problemi e sulle proposte di miglioramento della qualità della vita cittadina.

Art. 2 – Composizione.

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è eletto dagli alunni delle classi di quarta e quinta elementare e di tutte le classi della scuola media di Satriano. Possono essere eletti gli alunni dell'ultima classe della scuola elementare e di tutte le classi della scuola media fino a tredici anni.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge al proprio interno il Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi sarà numericamente conforme alla costituzione del Consiglio comunale di Satriano ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 Indizione elezioni e modalità di elezione

1. Il Dirigente scolastico indice, con proprio atto, le elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Ai fini della elezione sarà predisposta una unica lista di candidati consiglieri e l'elenco dei candidati a Sindaco.

3. *Ogni candidato a Sindaco presenterà un proprio programma elettorale.*
4. *Ogni elettore esprimerà un voto per il candidato Sindaco e al massimo due preferenze per il candidato consigliere.*
5. *Verrà costituito, con il supporto degli uffici comunali, un ufficio elettorale centrale che si occuperà:*
 - a) *degli adempimenti necessari allo svolgimento nelle Scuole delle elezioni del C.C.R., in particolare della pubblicizzazione delle elezioni e dei compiti e funzioni del consiglio comunale dei ragazzi;*
 - b) *redigere il verbale generale dei risultati elettorali;*
 - c) *trasmettere al Sindaco ed alle Scuole l'elenco degli eletti;*
 - d) *della pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dei risultati elettorali.*
6. *Verranno costituiti due seggi elettorali rispettivamente nei plessi di Satriano capoluogo centro e di Satriano Laganosa.*
7. *Verrà predisposta una scheda elettorale di colore giallo riportante i nomi del candidato Sindaco e lo spazio per l'espressione delle preferenze.*

Art. 4 – Funzioni.

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco su temi afferenti le seguenti materie:

- educazione alla vita civica e democratica;*
- educazione ambientale;*
- solidarietà sociale;*
- educazione alla salute;*
- istruzione, cultura, spettacolo;*
- sport e tempo libero.*

2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi, espresse sotto forma di proposte, sono sottoposte in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, il quale le inserisce all'ordine del giorno di un successivo consiglio comunale.

3. Il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale possono chiedere – in vista dell'adozione di un atto - che il Consiglio Comunale dei Ragazzi si pronunci su un argomento nelle materie di propria competenza sopra esposte. Il parere espresso dal Consiglio Comunale dei Ragazzi costituisce allegato dell'atto adottato.

Art. 5 – Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Prerogative dei consiglieri.

1. *Le elezioni si svolgono di regola all'inizio di ogni anno scolastico entro dicembre.*
2. *Dell'avvenuta elezione, il Sindaco dà formale comunicazione al Consiglio Comunale alla prima riunione utile.*
3. *I consiglieri eletti rimangono in carica due anni scolastici, e comunque fino all'elezione del nuovo C.C.R. salvo cause di anticipata decadenza. I consiglieri sono rieleggibili.*
4. *I consiglieri decadono dalle funzioni in caso di dimissioni volontarie, in caso di abbandono della scuola ovvero dell'ultima classe di appartenenza, in caso di due assenze ingiustificate consecutive alle riunioni del consiglio. La decadenza è pronunciata con provvedimento del Consiglio Comunale dei ragazzi il quale ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.*
5. *In caso di decadenza, dimissioni o impedimenti vari si dà luogo alla surroga, con il primo dei non eletti.*
6. *Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi.*
7. *La carica di consigliere, di Presidente e di Sindaco non dà diritto ad alcun compenso. All'atto dell'insediamento verrà consegnato un testo di narrativa a ciascun consigliere.*

Art. 6 – Il Sindaco dei Ragazzi.

1. *Risulta eletto Sindaco colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. A parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti nella votazione. Nei casi di ulteriore parità è preferito il più anziano di età.*
2. *A elezione avvenuta, il Sindaco dei Ragazzi presta, nelle mani del Sindaco e davanti al Consiglio Comunale dei Ragazzi e del Consiglio Comunale, formale promessa di bene e fedelmente adempiere all'incarico conferitogli.*
3. *Il Sindaco dei Ragazzi:*
 - *si raccorda con il Presidente del Consiglio Comunale circa la convocazione del Consiglio e la redazione dell'ordine del giorno;*
 - *periodicamente riferisce al Sindaco circa i lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sentito il Presidente.*
 - *partecipa insieme al Sindaco a tutte le Cerimonie ufficiali indossando la fascia tricolore consegnatagli dal Sindaco nella seduta in cui presta promessa.*

4. *Il Sindaco dei Ragazzi rimane in carica due anni, salvo dimissioni volontarie o decadenza dallo status di consigliere. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento si procede a nuove elezioni. Il Sindaco dei Ragazzi non è rieleggibile alla medesima carica.*

5. *Al consiglio comunale dei ragazzi partecipa un incaricato de dirigente scolastico con funzioni di segretario che garantisce la regolarità dei lavori.*

Art. 7 – Il Vice Sindaco dei Ragazzi.

1. *Il Sindaco dei ragazzi nomina il Vice Sindaco dei Ragazzi, scegliendolo tra i consiglieri eletti;*

2. *Il Vice Sindaco dei Ragazzi:*

- *collabora con il Sindaco dei Ragazzi;*
- *affianca il Sindaco dei Ragazzi nelle cerimonie ufficiali;*
- *esercita tutte le funzioni proprie del Sindaco dei Ragazzi in caso di assenza o impedimento di questi.*
- *dura in carica fino alla fine del mandato del Sindaco dei ragazzi.*

Art. 8 – Il Consigliere Anziano.

1. *In assenza del Presidente del Consiglio, del Sindaco dei Ragazzi e del Vice Sindaco dei Ragazzi, i lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono diretti dal consigliere più anziano di età.*

Art. 9 – Funzionamento del Consiglio.

1. *Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce almeno due volte all'anno, ordinariamente nella sala Consiliare del Comune di Satriano o in una sala messa a disposizione dal Dirigente scolastico debitamente adibita nella forma a sala di Consiglio Comunale.*

2. *Le riunioni sono aperte al pubblico. Alla discussione possono partecipare solo i consiglieri. Le persone estranee al Consiglio possono prendere parte ai lavori solo previo invito del Sindaco dei Ragazzi; dell'invito è fatta menzione nell'avviso di convocazione.*

3. *Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocato, su richiesta del Sindaco dei ragazzi o da almeno un quarto dei consiglieri, a cura del Presidente del C.C.R., con ordine del giorno consegnato ai singoli consiglieri almeno sette giorni prima della data della riunione. Copia dell'ordine del giorno è affissa all'Albo Pretorio Comunale ed è trasmessa al Sindaco, al Dirigente Scolastico.*

4. *Le riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono valide se interviene la maggioranza dei consiglieri eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.*

5. Salvo che il Consiglio Comunale dei Ragazzi disponga diversamente le votazioni avvengono in forma palese.

6. Delle riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi è redatto apposito processo verbale, che è trasmesso al Comune per la pubblicazione all'albo pretorio. Copia del verbale è trasmesso al Dirigente Scolastico, a ciascun componente del Consiglio dei Ragazzi.

Art. 10 – Compiti dell'Amministrazione Comunale.

1. L'Amministrazione Comunale provvede a fornire tutte le risorse strumentali necessarie al funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e fornisce gratuitamente in uso la sala Consiliare.

2. L'Amministrazione Comunale individua il responsabile referente per l'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, al quale vengono affidate le risorse umane e strumentali necessarie all'attività del Consiglio dei Ragazzi.

Art. 11 – Rapporti con l'istituzione scolastica.

1. Il responsabile per l'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi concorda con i Dirigenti Scolastici le modalità operative per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 12 – Prima Convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi nella seduta di insediamento è convocato alla presenza del Consiglio Comunale. La data è stabilita dal Presidente del Consiglio Comunale di comune accordo con il Sindaco dei Ragazzi.

Art.13 Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di dieci giorni consecutivi dall'affissione all'albo pretorio comunale della relativa delibera di approvazione.